



# COMUNE DI SANTA MARINA

## Provincia di Salerno

**Ordinanza Sindacale**

**Telefono/fax 0974989811**

**Email: sindaco@comune.santamarina.sa.it**

**Copia**

Ord. n. 51 del 26-10-2020

**OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid-19 -  
Sospensione attività palestre ed impianti sportivi.**

### IL SINDACO

**Preso atto della** delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. *All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*

- Che con d.l. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19 con lo scopo di evitare il diffondersi dell'epidemia
- Che a tal fine nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona pervenuta da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
- Che tra le misure adottabili è prevista la chiusura degli impianti sportivi;

**ATTESO:**

- Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi come da DPCM del 24 ottobre 2020;

- Che per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM del di 24 ottobre 2020 sono state adottate misure ancora più rigorose e ferree con sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

VISTO l'art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020;

**RAVVISATA** la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

con effetto immediato, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, la sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'interno dei campi da tennis, da calcio, da bocce ovvero all'interno di palestre e centri sportivi di proprietà pubblica e privata,

### **AVVERTE**

Che ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650 codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

### **MANDA**

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza;

### **COMUNICA**

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

---

E' copia conforme all'originale

Il Sindaco  
FORTUNATO Giovanni (\*)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio, n.932, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 26-10-2020 al 10-11-2020

Data 26-10-2020

Il Sindaco

FORTUNATO Giovanni (\*)

(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993